

All. B

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI RELATIVE A EVENTI E PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI E ALLA PARTECIPAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI A EVENTI FORMATIVI ESTERNI (SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUALI).

**Art. 1
OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento: disciplina le sponsorizzazioni di eventi e progetti formativi organizzati dalla ASL BI e quelle relative alla partecipazione di singoli dipendenti a eventi formativi organizzati da enti esterni (sponsorizzazioni individuali) da parte di terzi in applicazione dell'art. 43 della Legge 449 del 1997; dell'art. 28 comma 2 - lett. a) e b) della Legge n.448 del 1998; dell'art. 30 della Legge n. 488 del 1999; dell'art.119 del D.Lgs. n. 267 del 2000; dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163 del 2006; dell'art. 1 comma 108 – lett. e) della Legge n. 228 del 2012 e s.m.i.; dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; dell'art. 80 dell'Accordo Stato-Regioni 2017; del Manuale Agenas sulla formazione continua del professionista sanitario del 1-1-2019; dell'Allegato 1C - Conflitto di interessi, pubblicità e sponsorizzazioni – Violazioni e sanzioni alla DGR 21- 778 del 20-12-2019.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare da parte della ASL BI una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza e in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
3. Le iniziative supportate tramite sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
 - devono essere dirette al perseguimento di fini pubblici;
 - devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - devono essere consone e compatibili alla natura istituzionale dell'Azienda e garantire la posizione di neutralità della medesima;
 - devono produrre risparmi di spesa o acquisizione di entrate.Inoltre, dette iniziative possono consentire il finanziamento di campagne di comunicazione, prevenzione e informazione rivolte a operatori e cittadini, nonché l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche o di nuove attrezzature sanitarie.
4. Il personale dipendente può partecipare a eventi formativi (corsi, convegni, congressi, giornate di studio, seminari, ecc.) sponsorizzati anche con l'intermediazione di Agenzie di Servizi ed esterni alla ASL BI a condizione che l'evento:
 - non contrasti con i fini istituzionali dell'Azienda/Ente;
 - sia coerente rispetto ai bisogni formativi individuali nel piano di formazione aziendale e/o rispetto agli obiettivi sanitari nazionali e regionali, nonché strategici aziendali o comunque

- sia ritenuto necessario a fronte di sopravvenute esigenze di innovazione scientifica o legislativa;
- abbia, preferibilmente, ottenuto o, perlomeno, richiesto, ove previsto, i crediti formativi ECM;
 - l'evento abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 219 del 2006, laddove prevista;
 - tra lo sponsor da un lato e il partecipante e il proponente dall'altro non devono esistere rapporti finanziari (quali consulenza, possesso di azioni, onorati, perizie retribuite, licenze, ecc.) personali o familiari, tali da generare un potenziale conflitto di interesse. A tal fine il partecipante dovrà compilare apposita modulistica autocertificativa per dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con lo sponsor.
5. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
6. Per quanto riguarda i corsi di formazione per l'aggiornamento del personale e gli eventi formativi in genere, qualora accreditati ai sensi del Sistema ECM della Regione Piemonte, si rimanda alla regolamentazione contenuta nel sopra citato Allegato 1C - Conflitto di interessi, pubblicità e sponsorizzazioni – Violazioni e sanzioni alla DGR 21- 778 del 20-12-2019 e s.m.i..
7. Esulano dalla disciplina del presente regolamento le donazioni e più in generale, tutti gli atti di liberalità in qualunque forma realizzati.

Art. 2 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento:
- a) per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo di beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente all'Azienda da parte di terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione", oltre che ogni contributo economico offerto da un Ente privato alle spese che il dipendente deve sostenere per la partecipazione ad attività di aggiornamento;
 - b) per "sponsor" si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Azienda Sanitaria;
 - c) per "sponsee" si intende il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor, nelle modalità previste dal contratto;
 - d) per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, finalizzato al sostegno di specifici progetti e/o iniziative aziendali, concluso con soggetti privati o associazioni senza fine di lucro, per realizzare o acquisire, a titolo gratuito, interventi, prestazioni, attività, beni e servizi previsti nei piani di spesa aziendali mediante il quale l'Azienda (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a effettuare una determinata controprestazione in beni, servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di promuovere il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali, le promozioni, in appositi e predeterminati luoghi, spazi e forme nell'ambito delle strutture aziendali e di

legare il proprio brand a progetti di interesse collettivo ad alto contenuto valoriale, ottenendone un ritorno di immagine;

- e) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico, il supporto di veicolazione delle informazioni, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità di volta in volta messa a disposizione dall'Azienda per la pubblicità dello sponsor di eventi e progetti formativi aziendali;
- f) per "eventi e progetti formativi aziendali" si intende qualsiasi attività formativa organizzata dalla ASL BI in favore dei propri dipendenti e attuata in tutti i diversi possibili contesti di apprendimento: residenziali (corsi, seminari, conferenze, convegni, ecc.), e-learning, FAD sincrona e asincrona, formazione on the job (tirocini e stage formativi, gruppi di lavoro, audit e gruppi di miglioramento, ecc.), laboratori formativi esperienziali, percorsi di formazione-intervento e di formazione-ricerca-intervento, ecc.;
- g) per "sponsorizzazione individuale" si intende la sponsorizzazione di partecipazioni da parte di singoli dipendenti a eventi formativi organizzati da enti esterni.

Art. 3

POSSIBILI CONTRIBUTI DELLO SPONSOR

1. Relativamente alla realizzazione di eventi e progetti formativi aziendali, il contributo che lo sponsor si assume l'obbligo di corrispondere alla ASL BI consiste in un corrispettivo in beni, attrezzature, servizi, denaro, prestazioni o interventi, che necessitino all'Azienda per la realizzazione delle iniziative formative in questione, con particolare riferimento ad attività e supporto, quali ad esempio:
 - a) attività di docenza;
 - b) affitto di locali idonei per l'attività formativa;
 - c) affitto di tecnologie idonee e acquisizione di servizi di supporto tecnologico relativi all'ottimale svolgimento dell'attività formativa;
 - d) accoglienza, servizi di hosting e supporto logistico in sede di svolgimento dell'iniziativa;
 - e) supporto gestionale e progettazione didattica;
 - f) accoglienza alberghiera e servizi quali coffee-break e/o light lunch;
 - g) predisposizione del materiale informativo ed eventuale materiale didattico relativo al corso ed eventuale relativa pubblicazione;
 - h) quant'altro si ravvisi necessario per la realizzazione e ottimizzazione dell'attività formativa.A fronte del contributo erogato da parte dello sponsor, la ASL BI si impegna a corrispondere allo sponsor la contropartita specificata nel successivo contratto di sponsorizzazione.
2. Relativamente alle sponsorizzazioni individuali, il contributo che lo sponsor si assume l'obbligo di corrispondere alla ASL BI consiste in un corrispettivo in beni, attrezzature, servizi, denaro, prestazioni o interventi necessari a favorire la partecipazione ad attività di aggiornamento da parte di singoli dipendenti, quali ad esempio le spese relative a:
 - a) quota di iscrizione all'iniziativa formativa;
 - b) viaggio;
 - c) vitto;
 - d) alloggio.

Art. 4

TRASPARENZA

Al fine di assicurare una adeguata trasparenza agli atti relativi alle procedure di sponsorizzazione previste dal presente Regolamento, oltre alla pubblicazione degli Avvisi e dei Contratti stipulati con gli Sponsor la Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane della ASL BI pubblica periodicamente, con aggiornamenti almeno trimestrali, un elenco in formato tabellare delle procedure in questione riportante la specificazione dei contenuti di seguito precisati.

- a) Per quanto concerne le sponsorizzazioni individuali:
- nome dello sponsor;
 - valore economico della sponsorizzazione;
 - nome evento formativo sponsorizzato, data e sede di svolgimento del medesimo;
 - nome del dipendente partecipante all'evento formativo sponsorizzato.
- b) Per quanto concerne le sponsorizzazioni di eventi e progetti formativi aziendali:
- nome dello sponsor;
 - valore economico della sponsorizzazione;
 - denominazione evento-progetto formativo sponsorizzato e data e sede di svolgimento del medesimo.

Art. 5

INIZIATIVA DELLA SPONSORIZZAZIONE

Le sponsorizzazioni possono avere origine:

- per iniziativa spontanea della ASL BI;
- per iniziativa di sponsor pubblici o privati che avanzano la loro disponibilità a finanziare eventi e progetti formativi organizzati dalla ASL BI e la partecipazione di singoli dipendenti a eventi formativi organizzati da enti diversi.

Art. 6

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR DI EVENTI E PROGETTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA ASL BI

1. L'individuazione dello sponsor è effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione, la cui redazione è curata dalla Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane, è data pubblicità mediante pubblicazione per almeno 20 giorni sul sito internet della ASL BI unitamente allo schema di contratto, e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
 - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta, dove lo sponsor deve indicare:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione;
 - c) l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso;
 - d) le indicazioni in merito alla contropartita;
 - e) ogni altra eventuale condizione sia ritenuta opportuna;
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche:
 - l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - b) per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. La/e richiesta/e di sponsorizzazione verrà/verranno valutata/e dal Responsabile della Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane, competente in tema di formazione, che comunicherà in forma scritta alla/e Azienda/e Sponsor l'accettazione dell'offerta/e di sponsorizzazione.
8. All'atto della comunicazione lo/gli Sponsor è/sono impegnato/i a erogare il contributo previsto, il cui vincolo obbligatorio tra le parti verrà completato con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione.
9. Qualora nell'avviso non siano previste procedure di scelta dello sponsor sono ammesse le sponsorizzazioni plurime, da parte cioè di diversi sponsor.
10. La ASL BI può, inoltre, decidere di affidare l'incarico per la ricerca degli sponsor ad agenzie specializzate nel campo della pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal vigente codice degli appalti.

Art. 7**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVO A EVENTI
E PROGETTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA ASL BI**

1. Il contratto di sponsorizzazione fra l'Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (art. 1323 c.c.). Il contratto di sponsorizzazione è stipulato a seguito di accettazione dell'offerta con provvedimento del Responsabile della Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane, competente in tema di formazione.
2. Nell'offerta i soggetti interessati possono indicare eventuali modifiche o migliorie allo schema di contratto allegato all'avviso. Di esse si tiene conto in fase di stesura definitiva del contratto, previo accordo tra le parti, e a condizione irrinunciabile che le stesse non alterino la sostanza dello schema allegato all'avviso pubblico.
3. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) il contenuto, la durata temporale e le eventuali modalità di esercizio del diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b) gli obblighi assunti a carico dello sponsor ivi compresa la prestazione di adeguate garanzie circa la corretta esecuzione del contratto, nonché l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario;
 - c) la definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo;
 - d) la disciplina dettagliata dell'uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello sponsor nonché dell'attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso esercitata;
 - e) l'eventuale diritto di esclusiva concesso allo sponsor;
 - f) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
4. Le somme introiettate che risultassero non utilizzate per la finalità originaria come indicata nell'avviso o relativo contratto di sponsorizzazione saranno considerate risparmi di spesa e potranno essere utilizzate a sostegno del sistema formativo aziendale.
5. Per ogni controversia eventualmente insorgente tra le parti è competente il Foro di Biella.

Art. 8

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASL BI A INIZIATIVE FORMATIVE SOGGETTE A SPONSORIZZAZIONE INDIVIDUALE

La partecipazione dei dipendenti della ASL BI a iniziative formative con spese sostenute a carico dei privati è così regolamentata:

1. La partecipazione a iniziative formative soggette a sponsorizzazione individuale è consentita ai soli dipendenti a tempo indeterminato e, prioritariamente, a quelli a tempo pieno.
2. Le imprese disposte a finanziare la partecipazione a dette iniziative devono formalizzare la loro intenzione con nota indirizzata al Direttore Generale, dettagliante i seguenti contenuti:
 - a) denominazione e ragione sociale dell'impresa, codice fiscale e sede;
 - b) sede, data e programma dell'evento formativo;
 - c) ogni informazione utile a individuare opportunamente i destinatari dell'iniziativa e ogni eventuale requisito richiesto;
 - d) preventivo analitico delle spese previste per la partecipazione del/degli operatore/i che dovrà/dovranno essere individuati dal Direttore/Responsabile della struttura interessata.
3. Le imprese in questione non potranno assumere gli oneri relativi alle spese per eventuali accompagnatori. L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla conclusione della medesima, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche dell'iniziativa.
4. Il dipendente che vorrà partecipare a una iniziativa formativa soggetta a sponsorizzazione individuale dovrà far pervenire la richiesta, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la formazione aziendale, alla Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane della ASL BI, comprensiva del parere del proprio responsabile-referente organizzativo e di una autocertificazione attestante l'assenza di conflitto di interessi con l'azienda sponsorizzatrice. Il personale interessato, nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo, potrà usufruire del permesso retribuito e, per quanto concerne l'area della Dirigenza, anche delle ore destinate ad attività di aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica, ricerca finalizzata, ecc. Al termine dell'iniziativa formativa, il dipendente è tenuto a trasmettere l'attestato dell'avvenuta partecipazione alla Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane della ASL BI. In caso di impedimento a partecipare all'iniziativa formativa sponsorizzata, il dipendente interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla citata Struttura.
5. L'individuazione dei dipendenti partecipanti a iniziative formative sponsorizzate individualmente è di esclusiva competenza aziendale. Non possono pertanto essere autorizzate proposte di sponsorizzazione dirette a un dipendente individuato da parte da parte dello sponsor.

6. Il personale dipendente della ASL BI non può partecipare a più di due (2) iniziative formative annue con spese a carico di una stessa azienda sponsorizzatrice. Il professionista sanitario dipendente della ASL BI, ai sensi del citato art. 80 dell'Accordo Stato-Regioni 2017 non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale mediante partecipazione a eventi formativi sponsorizzati individualmente.

Art. 9
CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i., alla normativa speciale e ai Regolamenti Aziendali esistenti in materia.

Art. 10
NORMA FINALE

L'esecuzione dei contratti di sponsorizzazione avviene nell'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione da parte della ASL BI.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di avere efficacia le disposizioni relative a materie disciplinate dallo stesso riconducibili a precedenti regolamenti aziendali.